

Disposizioni fiscali

Gli ultimi aggiornamenti

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso una serie di FAQ per rispondere ai quesiti più comuni circa le ultime disposizioni in materia di Covid-19; sempre in tema fiscale occorre tenere conto di una serie di proroghe e di crediti d'imposta dei quali è possibile usufruire. Le diverse disposizioni sono basate sul Decreto Rilancio in corso di conversione.

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – DOMANDE E RISPOSTE

Segnaliamo sul sito dell'Agenzia delle Entrate riscossione un'area dedicata alle principali questioni sollevate in tema di proroghe e sospensioni previste dal Decreto Rilancio. Clicca [QUI](#)

DISPOSIZIONI VARIE FISCALI

Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento (Art. 50)

È **prorogato fino a fine anno il termine per la consegna dei beni** oggetto di investimento che potranno godere del **super ammortamento con le regole del 2019** (maggiorazione del 30% dell'ammortamento). La disposizione riguarda i contribuenti che entro il 31 dicembre 2019 hanno un ordine accettato e hanno pagato entro la stessa data, acconti per almeno il 20% dell'ordine (il termine di consegna precedente era 30 giugno previsto dall'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 31 dicembre 2020).

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (Art. 137)

È possibile applicare le regole di rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni) anche a quelli **posseduti alla data del 1° luglio 2020**.

Le **imposte sostitutive (pari all'11%)** possono essere rateizzate fino a un **massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (Art. 186)

Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta per **investimenti pubblicitari** (articolo 57-bis DL 50/2017) è concesso nella **misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati**, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati dalla norma, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (40 per la pubblicità sui giornali periodici e 20 sulle emittenti televisive e radiofoniche).

Il beneficio si calcola sull'investimento effettuato e non sull'incremento rispetto all'anno precedente, pertanto, potranno usufruirne anche i soggetti che nel 2020 effettuano investimenti per un ammortare inferiore rispetto all'anno precedente.

Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di prenotazione è presentata nel periodo compreso **tra il 1° ed il 30 settembre** del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (Art. 188)

Per l'anno 2020, alle **imprese editrici di quotidiani e di periodici** iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un **credito d'imposta pari all'8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa** delle testate editte, entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.

Il credito d'imposta di cui al presente comma **non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici**, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

Credito d'imposta per i servizi digitali (Art. 190)

Per l'anno 2020, alle **imprese editrici di quotidiani e di periodici** iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva** per le testate editte in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista,

L'agevolazione è concessa previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con ripartizione percentuale in caso di insufficienza di risorse disponibili. L'effettuazione delle spese è a norma dell'articolo 109 del Tuir e deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o che esercitano la revisione legale. Con DPCM, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.

Misure per incentivare la mobilità sostenibile (Art. 229)

In favore dei **residenti maggiorenni** nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è concesso (fino ad esaurimento risorse) un **buono mobilità pari al 60% della spesa sostenuta** e, comunque, in misura **non superiore a euro 500**, a partire **dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, per l'acquisto:

- di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché

- di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del DL 162/2019 convertito con modificazioni in legge 8/2020, ovvero
- per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Il "buono mobilità" può essere richiesto per **una sola volta** ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono **definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio**, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. La norma fa riferimento all'articolo 2, DL 111/2019 convertito con modificazione dalla legge 141/2019.

Tax credit vacanze (Art. 176)

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei **nuclei familiari con ISEE** in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9, DPR 159/2013, **non superiore a 40.000 euro**, utilizzabile, **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito, **utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare**, è attribuito nella **misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare**. La misura del credito è:

- di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e
- di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a **pena di decadenza**:

- a) le spese debbono essere sostenute in **un'unica soluzione** in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da **fattura elettronica o documento commerciale** ai sensi dell'articolo 2 del DLgs 127/2015, nel quale è indicato il **codice fiscale del soggetto che intende fruire** del credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto **senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione** di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente:

- nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto** e
- per il 20% in forma di **detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi** da parte dell'avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 DLgs 241/1997, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Non si applicano limiti relativi alla compensazione (700 mila o 1 milione di euro di cui all'articolo 34 della legge 388/2000) e all'utilizzo annuale dei crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (250 mila euro di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007).

Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Inps e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.it – clara.pollet@apito.it).